

Diritti reali - proprietà - limitazioni legali della proprietà - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1309 del 14/04/1976

Mancata previsione di indennizzi - liceità - condizioni.

La legge, nell'imporre limitazioni al diritto di proprietà, può non disporre indennizzi quando i limiti che essa segna attengono al regime di appartenenza o ai modi di godimento dei beni in generale, ovvero quando essa regola la situazione che i beni presentano rispetto a beni o interessi della pubblica amministrazione, sempre che la legge sia destinata alla generalità dei soggetti i cui beni si trovino in determinate situazioni. In tali casi, infatti, è la struttura stessa del diritto che si manifesta e si conforma ab interiori nei termini oggettivi e normali della propria disciplina e del proprio riconoscimento, con limiti autonomi e adattamenti intrinseci, non già con diminuzioni contingenti imposte da esterne esigenze.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1309 del 14/04/1976